

C O P I A



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
----------------------	---------------

DELIBERAZIONE N. 41
in data **23.12.2025**
Soggetta invio capogruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTITRE** del mese di dicembre alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente	REINA BEATRICE	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente	ROSSI EZIO	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	TEMPORITI ANNA	Assente
CHIODINI STEFANO	Presente	BOTTA ATTILIO	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Assente		
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente		
MUSSI MARCO	Presente		

Totale presenti: **9**

Totale assenti: **2**

E' presente l'Assessore esterno BARONI LUIGI GIUSEPPE

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Luigi Baroni e alla Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Francesca Scarcella i quali relazionano il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2026, le tariffe e le aliquote di imposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, Legge 27/12/2006 n. 296;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 e s.m.i. ha istituito l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

1. l'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e succ. modif. e integr. il quale, ai commi 1 e 2, dispone rispettivamente:
 - a. comma 1.: "1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.";
 - b. comma 2.: "2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di partecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di partecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.";
2. l'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. e integr., il quale:
 - a. sostituiva il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, nel seguente modo: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
 - b. inseriva il comma 3 bis, ai sensi del quale: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
3. l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del D.L. 13/08/2011 n. 138 e succ. modif. e integr., convertito dalla L. 14/9/2011 n. 148, ai sensi del quale: "....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la

deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e C.C. n. 34 del 27/11/2013;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2024 si disponeva di determinare, con riferimento all'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2025 la conferma delle aliquote in vigore per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26.11.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a €. 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

RITENUTO di mantenere per l'anno 2026, con riferimento all'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), le aliquote vigenti nell'anno 2025;

RITENUTO, pertanto di osservare quanto disposto;

DATO ATTO pertanto che per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente:

- è necessario confermare per l'anno 2026 l'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vigente nell'esercizio finanziario 2025;
- si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00),

VISTI:

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
- le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'allegato parere ai sensi dell'art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. di **confermare, per l'anno 2026** per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) **nella misura annua di 0,7 per cento**, confermando l'esenzione totale per i redditi annui fino a **€ 7.500,00 (€ settemilacinquecento /00)**;
3. di pubblicare per estratto la deliberazione relativamente all'aliquota opzionale dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche sul sito **www.finanze.it** così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002, nonché l'inserimento sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, **31/12/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2025 al 15/01/2026.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to